

## **TI\_GERICHTE 38.2005.42 vom 7. April 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2005.42\\_d20050407](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.42_d20050407)

FR: TI\_GERICHTE 38.2005.42 du 7 avril 2005

IT: TI\_GERICHTE 38.2005.42 del 7 aprile 2005

### **Regeste**

Mancate ricerche prima del nuovo annuncio. 2 mesi all'estero per il funerale del nonno non sono giustificati, però nei giorni di viaggio e nella settimana del funerale non obbligato a cercare lavoro (nemmeno maturato giorni esenti da controllo se fosse rimasto iscritto). Sanzione ridotta a 5 giorni

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

e

#### **E. 31**

marzo 2005, oltre che nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo 2005 (in cui si è svolto il funerale dal 4 al 6 marzo), ritenuto altresì qualche giorno supplementare precedente al 4 marzo di raccoglimento e di preparazione. Per quanto riguarda i restanti periodi, dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal 7 al 29 marzo 2005, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono invece tali da giustificare il suo comportamento, in quanto l'ampio anticipo con cui si è recato in \_\_\_\_\_ rispetto alla data del funerale e la lunga permanenza in \_\_\_\_\_ non sono stati causati da un'urgenza oggettiva (ad esempio per il caso di forza maggiore, cfr. Pratique VSI 2001 pag. 202 segg.). 2.13. L'assicurato, inoltre, era ben consapevole, o perlomeno avrebbe dovuto esserlo, dei doveri legali che gli incombevano, fra i quali l'obbligo di effettuare degli sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata. Egli, in effetti, come esposto sopra, è stato in disoccupazione dal luglio all'agosto 2004 e si è reinscritto nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 2.10.). Per di più egli, il 3 agosto 2004, ha partecipato a un incontro informativo Diritti & Doveri presso l'URC di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 23; III). In proposito è, pure, utile evidenziare che, come precisato dall'amministrazione (cfr. doc. III; VI; X), se il ricorrente avesse informato l'URC della sua partenza per \_\_\_\_\_, gli sarebbero stati ribaditi i suoi obblighi e in particolare il dovere di svolgere ricerche di impiego durante la sua assenza per non incorrere in una sanzione. L'assicurato, invece, nonostante il 7 febbraio 2005 abbia scritto all'amministrazione per motivare la sua assenza al colloquio del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. 49) e sapesse già di partire dopo la metà del mese di febbraio 2005, come risulta dalla conferma/fattura del TCS del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. C2), non ha comunicato nulla in merito al suo viaggio in \_\_\_\_\_. 2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo compiuto nessuna ricerca di impiego nei periodi dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal 7 al 29 marzo 2005, ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve pertanto venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3., 2.7.). Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione irrogata dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente

l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.). A mente del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato nei giorni del 17 e 18 febbraio 2005 e del 30 e 31 marzo 2005, corrispondenti alle date dei viaggi per recarsi in \_\_\_\_\_ e rientrare in Svizzera, e nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo 2005, in cui ha avuto luogo il funerale del nonno (cfr. consid. 2.12.), non era tenuto a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata, la sospensione di 8 giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.) e deve, pertanto, essere ridotta a 5 giorni per mancate ricerche dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal 7 al 29 marzo 2005. La decisione su opposizione impugnata deve, dunque, essere riformata nel senso che l'assicurato è sospeso per 5 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.